

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE  
AREA ARMI ED ESPLOSIVI

557/PAS. 945.XV.H.MASS(53)

Roma, 08 marzo 2008

OGGETTO: Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S. e di quelli che non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del D.M. 4 aprile 1973 (cosiddetti "declassificati") - Tutela dei consumatori e prevenzione degli infortuni sul lavoro -

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
- AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
- ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA

Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5/5/2005 e 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, è stato richiamato il principio di corretta etichettatura degli artifici pirotecnici di qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di prodotti destinati al consumo.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07 del 27.11.2007, ha confermato l'impostazione generale dell'Amministrazione con annullamento conseguente di una difforme decisione sospensiva del TAR Lombardia, affermando che: *"l'obbligo di etichettatura dei prodotti pirotecnici è sancito, oltre che da specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore"*.

In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano cautelare "l'esigenza di tutela dell'incolumità individuale e collettiva" che questa Amministrazione ha inteso perseguire con le richiamate circolari.

Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative sui pirotecnici, si deve, altresì, rammentare che già sulla base della normativa vigente è obbligatoria una completa e puntuale etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del D.M. 4/4/1973, specifico oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve

necessariamente riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S., complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il peso netto della massa dei materiali attivi.

A ciò si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che, dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego.

Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle altre normative in vigore - potrà essere aggiunta, per il solo anno in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unità minima di vendita dei prodotti stessi.

E', dunque, da escludersi tassativamente la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore e per la tracciabilità degli stessi.

In tale senso, i Signori Prefetti, ove non abbiano già in passato provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito, vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria.

Ancor più attenta vigilanza dovrà essere esercitata, anche sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti "declassificati" la cui importazione o trasferimento comunitario non sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente delle sopra richiamate disposizioni del D.M. 4.4.1973.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
f.to(Manganelli)